



Regolamento di somministrazione  
Servizio Idrico Integrato

**PARTE SECONDA**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  
FOGNATURA E DEPURAZIONE



## SOMMARIO

<b>Art. 1 - OGGETTO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2 - FINALITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 - EFFICACIA .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 - DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - SOGGETTI INTERESSATI .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 bis - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 - ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 - AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA E OBBLIGO D'ALLACCIO .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 bis- PREVENTIVI PER GLI ALLACCIAMENTI FOGNARI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 – GENERALITÀ SUL PUNTO DI SCARICO E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA..</b>	<b>9</b>
<b>Art. 14 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 - ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO PRIVATO E PREVENZIONE DEI RIGURGITI FOGNARI....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17 - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 - ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELLO SCARICO.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 21 - POZZETTO DI CONTROLLO.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 22 - STRUMENTI DI MISURA DELLE ACQUE SCARICATE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE DELLO SCARICO.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 23 - CONTROLLI DEI MISURATORI ALLO SCARICO E DEI CONTATORI PER LA MISURA DEI PRELIEVI IDRICI.....</b>	<b>11</b>

**Art. 24 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO ..... 12**

**Art. 25 - PRELIEVI SUGLI SCARICHI A FINI DI CONTROLLO ..... 12**

**Art. 26 - TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE.... 13**

**Art. 27 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI SALTUARI DIRIFIUTI ..... 13**

**Art. 28 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI CON DITTE CONVENZIONATE.. 13**

**Art. 29 - SANZIONI ..... 13**

**Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... 13**

**Art. 31 – TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ..... 13**

**Art. 32 - FATTURAZIONE..... 13**

**Art. 33 – PAGAMENTI ..... 13**

## Art. 1 - Oggetto

1. A.S.A. S.p.A., Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, provvede alla gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nei Comuni compresi nella Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa" dell'Autorità Idrica Toscana.
2. In presenza di rete fognaria separata si precisa che non è oggetto dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche nelle fognature bianche e i controlli sulle stesse.
- 2.bis In presenza di fognatura mista si precisa che non è oggetto dell'affidamento del servizio di cui al comma 1 la raccolta delle acque meteoriche e la gestione delle caditoie stradali e dei relativi allacciamenti alla rete fognaria unitaria.
3. ASA SpA può inoltre provvedere al trattamento presso gli impianti di depurazione dotati di capacità depurativa adeguata degli extraflussi fognari previsti dall'art. 110 del d. Lgs 152/06 provenienti dall'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione di Affidamento della Gestione e nelle disposizioni in materia.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti intercorrenti tra ASA SpA ed i titolari di scarichi di acque reflue obbligati all'allaccio alla pubblica fognatura nera o mista, nonché i rapporti con i privati e con le ditte trasportatrici relativamente ai conferimenti di cui al comma 3. In particolare, il regolamento disciplina:
  - la procedura di allaccio degli scarichi in fognatura;
  - le modalità di conferimento di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche e le procedure amministrative di competenza previste per il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali e urbane;
  - il controllo degli insediamenti e degli stabilimenti allacciati alla fognatura pubblica, relativamente alla conformità degli scarichi alle condizioni di accettabilità;
  - i controlli di cui all'art. 128, comma 2 del d. Lgs 152/2006;
  - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
  - le modalità per il conferimento dei liquami agli impianti di depurazione a mezzo di autobotti.

## Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il recapito dei reflui nelle pubbliche fognature nere e miste, con i seguenti obiettivi:

- proteggere l'ambiente dalle possibili ripercussioni negative causate dagli scarichi di acque reflue;
- tutelare il corretto funzionamento degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire l'allaccio alla pubblica fognatura degli insediamenti civili, commerciali ed industriali in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e per consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle risorse e nella adozione dei processi di recupero e di riutilizzo delle sostanze disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature.

## Art. 3 – Obbligatorietà del regolamento

Questa Parte del presente Regolamento, obbligatoria per tutti gli utenti del servizio di cui all'art. 1 comma 1 integra ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione, e sarà consegnata all'utente all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, fatto salvo il diritto di averne copia gratuita quando ne faccia richiesta.

## Art. 4 - Efficacia

1. Per gli utenti, allacciati alla fognatura, che hanno sottoscritto il contratto di fornitura del servizio acquedotto, lo stesso comprende anche le condizioni del servizio di fognatura e depurazione.
2. Gli utenti del solo servizio di fognatura, devono stipulare uno specifico contratto, in cui sono indicate le modalità di approvvigionamento idrico dell'utenza.
3. Le norme contenute nella Parte Prima (Servizio di distribuzione di acqua potabile) del presente Regolamento sono valide, in quanto compatibili, anche per le materie disciplinate dalla Parte Seconda.
4. La Parte Seconda del presente Regolamento è vincolante per gli utenti anche in assenza di contratto, nei limiti in cui le disposizioni normative vigenti facciano riferimento ad essa.

## Art. 5 – Definizioni

Per l'applicazione della Parte Seconda del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

- **Acque reflue domestiche** sono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- **Acque reflue industriali** sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

- **Allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura.
- **Depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
- **Fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
- **Guasti ordinari** per il sistema di fognatura sono guasti che interessano un sistema fognario che non presenta nessuna delle seguenti condizioni: condotte profondità di posa maggiore di 1,5 m, diametro superiore al DN 400 mm, ubicazione all'interno di un centro urbano, impianto asservito ad un numero di abitanti superiore a 10.000.
- **Guasti straordinari** di fognatura sono quelli che interessano un sistema fognario che presenta anche solo una delle seguenti condizioni: condotte profondità di posa maggiore di 1,5 m, diametro superiore al DN 400 mm, impianto asservito ad un numero di abitanti superiore a 10.000, ubicazione all'interno di un centro urbano.
- **Lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti, che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti.
- **Lavoro complesso** la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice.
- **Punto di scarico** della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

#### Art. 6 – Soggetti interessati

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale, il titolare dello scarico è il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano in pubbliche fognature.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi, o assimilate alle domestiche e/o industriali provenienti da attività o stabilimenti industriali, il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

#### Art. 7 – Autorizzazione allo scarico

1. Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso nel rispetto del presente Regolamento ed è soggetto alla presentazione della domanda di allaccio e della relativa documentazione, che deve essere presentata direttamente ad ASA SpA. Esso pertanto può essere accettato in pubblica fognatura, purché realizzato conformemente al presente regolamento, alla documentazione tecnica presentata ed alle prescrizioni impartite con la certificazione di conformità dello scarico rilasciata da ASA SpA.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali/urbane e meteoriche contaminate conferite in pubblica fognatura nera e mista, i soggetti interessati devono presentare richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive in accordo con le disposizioni vigenti, utilizzando la modulistica regionale.
3. Entro il termine di trenta giorni da ogni variazione intervenuta sull'autorizzazione allo scarico industriale il soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare ad Asa SpA il documento contenente la variazione o la cessazione.
4. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione dello scarico (sia essa provvisoria o definitiva), saranno adottate le disposizioni di cui all'art. 130 del d. Lgs. 152/2006.
5. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, come individuati dalle disposizioni normative vigenti, i soggetti interessati presentano domanda di allaccio direttamente ad ASA SpA.
6. Alla domanda di cui al comma 4 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in cui deve essere indicata la natura del refluo. ASA SpA, operate le opportune verifiche, in caso di corrispondenza a quanto dichiarato, procederà all'allaccio, salvi i casi di cui all'art. 8, comma 2.
7. Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di stabilire l'assimilabilità dello scarico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione alla Regione come stabilito al comma 2 del presente articolo.
8. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve intendersi nominativa e pertanto deve esserne richiesta voltura in caso di cessione dell'attività, utilizzando la modulistica regionale.
9. Per gli stabilimenti industriali soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o per le attività trasferite in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
10. In caso di variazione delle caratteristiche espresse nella dichiarazione di assimilabilità per uno scarico di acque reflue assimilate alle domestiche deve essere presentata nuova dichiarazione.

#### Art. 8 – Autorizzazione provvisoria

1. Nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata in via provvisoria, per la messa a regime di eventuali impianti di pretrattamento o per la necessità di monitorare il refluo e quindi nel caso in cui si renda necessario un supplemento istruttorio per il perfezionamento dell'autorizzazione definitiva, le eventuali maggiori somme dovute saranno stabilite a consuntivo dal soggetto che avrà eseguito le verifiche, comunicate al titolare dello scarico e pagate prima del rilascio dell'autorizzazione.

2. I controlli sui campioni prelevati al fine di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità dovranno essere rappresentativi dello scarico medio del ciclo produttivo.
3. A seguito dei riscontri positivi, verrà rilasciata autorizzazione unica ambientale da parte della Regione Toscana per un periodo di validità di anni quindici, rinnovabili su domanda di parte, un anno prima della scadenza. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a riscontro positivo all'allaccio.

#### **Art. 8 bis- Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione provvisoria o definitiva allo scarico si applicano gli artt. 130 e 137 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

#### **Art. 9 – Accettabilità degli scarichi**

1. ASA SpA può accettare, a seguito di una propria valutazione tecnica, che siano recapitati in pubblica fognatura scarichi industriali o derivanti da acque meteoriche contaminate aventi parametri superiori ai limiti di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 in Allegato 4, salvo che ciò non provochi superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura e fatte salve le prescrizioni di inderogabilità delle sostanze indicate in Tabella 5 all'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e quanto previsto in materia di sostanze pericolose.
2. ASA SpA può rifiutare l'allaccio di scarichi sia di acque reflue industriali/urbane che di acque reflue domestiche/assimilabili alle domestiche, se la portata da scaricare non è compatibile con le caratteristiche di corretto funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione a servizio della stessa. La comunicazione di rifiuto dell'allacciamento deve essere opportunamente motivata ed inviata per conoscenza all'Autorità Idrica Toscana, alla Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale presso cui ha sede l'insediamento.
3. Nelle zone servite da reti fognarie separate (nere e bianche) è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare a loro volta le acque reflue da quelle meteoriche, fatto salvo lo scarico di acque meteoriche contaminate.
4. I limiti di accettabilità non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui all'art. 101, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti.
6. Ad eccezione delle acque meteoriche contaminate, gli scarichi di acque meteoriche devono essere conferiti in fognatura bianca attraverso canalizzazioni separate da quelle adibite alle acque reflue.

#### **Art. 10 – Sversamenti accidentali**

1. In caso di sversamenti accidentali, anche all'interno di insediamenti privati, di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura anche accidentalmente, i titolari delle attività o i loro preposti sono tenuti a dare immediata comunicazione ad ASA SpA attraverso il numero segnalazione guasti, e successivamente a confermare tale comunicazione per scritto. Lo scopo di tale comunicazione è quello di provvedere alla immediata adozione di eventuali azioni, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, per contenere gli effetti dannosi dell'incidente.
2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite da ASA SpA e dalle Autorità competenti.

#### **Art. 11- Impianti di pretrattamento**

1. ASA SpA, al fine di garantire il buon funzionamento del processo di depurazione dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura e/o il corretto funzionamento delle acque all'interno della rete fognaria può, fornendo motivazione scritta, imporre l'uso di impianti di pretrattamento dello scarico, anche in caso di acque reflue domestiche.
2. Gli impianti di pretrattamento adottati o eventualmente resi necessari in conformità alle disposizioni del presente regolamento, devono essere mantenuti attivi ed efficienti da parte del Titolare secondo le indicazioni tecniche dei costruttori o comunque secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in cui sia necessario per l'esercizio dell'impianto di pretrattamento lo smaltimento di rifiuti derivanti dallo stesso, il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione dei formulari o degli altri documenti attestanti il corretto svolgimento dell'attività. Gli stessi documenti dovranno essere resi disponibili al personale di controllo di ASA SpA o alle altre Autorità competenti.

#### **Art. 12 – Aree servite da pubblica fognatura e obbligo d'allaccio**

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue, sia di natura domestica che industriale, sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico. L'obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:
  - fino a due unità abitative o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti, obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.50;
  - da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti, obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di 100 m.;

- da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti, obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di 200 m.;
  - da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a
    - 30 abitanti equivalenti, obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di 300 m.
    - Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50m. Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
2. Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile. Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni, sentita ASA SpA e in accordo con l'Autorità Idrica Toscana, per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
  3. Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R. n°20 del 2006, di autorizzazione allo scarico.
  4. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda di allaccio dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione di ASA SpA.
  5. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.
  6. I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, da ASA SpA previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. E' possibile per l'utente, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza di ASA SpA, secondo le prescrizioni dalla stessa impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assoluta con la presentazione da parte dell'Utente dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso ASA SpA è sollevata da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
  7. Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico a ASA SpA, che ne assume la titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata ad ASA SpA gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.

ASA SpA può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l'utente (o gruppo di utenti) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all'estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.

#### **Art. 12 bis- Preventivi per gli allacciamenti fognari**

1. Il preventivo per gli allacciamenti fognari deve contenere:
  - a) il codice di rintracciabilità, con cui ASA SpA identifica la singola richiesta di prestazione;
  - b) il codice con cui ASA SpA individua la prestazione da realizzarsi;
  - c) i dati identificativi del richiedente;
  - d) il codice utente, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
  - e) la data di ricevimento da parte di ASA SpA della richiesta di preventivo;
  - f) la data di invio del preventivo al richiedente;
  - g) la tipologia d'uso;
  - h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
  - i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
  - j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
  - k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
  - l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
  - m) la durata di validità del preventivo;
  - n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto di ASA SpA nel caso di lavori complessi.



Inoltre, il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere:

- a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento fino all'attivazione della fornitura; l'indicazione specifica dei corrispettivi per l'attivazione della fornitura, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta, ed una informativa sul contratto di utenza;
- c) l'elenco degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto dall'utente.
- d) Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso da ASA SpA per l'esecuzione dei lavori oggetto dello stesso preventivo.

### **Art. 13 – Generalità sul punto di scarico e sugli allacciamenti alla pubblica fognatura**

1. Gli scarichi in pubblica fognatura avvengono attraverso uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura pubblica/privata, detti "allacciamenti", che collegano i pozzetti di consegna dei reflui alla rete fognaria pubblica.
2. Il pozzetto di consegna viene di norma realizzato su suolo pubblico, adiacente al limite della proprietà privata da servire ed in posizione più vicina possibile al collettore fognario.
3. Nel caso di fognatura esistente, la realizzazione dell'allaccio (comprese le opere accessorie), dal punto di consegna fino alla rete fognaria, può essere eseguita dallo stesso richiedente, previa domanda da presentare ad ASA SpA ed a seguito del pagamento degli oneri relativi al rilascio del nulla osta preventivo con le specifiche tecniche di realizzazione imposte da ASA SpA. Sono esclusi da tale possibilità gli allacciamenti alle reti fognarie in depressione, che restano di esclusiva competenza di ASA SpA.
4. Il richiedente dovrà obbligatoriamente ottenere, prima dell'inizio dei lavori, tutte le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti ovvero da ASA SpA, secondo quanto previsto in Allegato 6 al presente regolamento.
5. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento del pozzetto su suolo pubblico, previo assenso di ASA SpA, lo stesso pozzetto potrà essere collocato in proprietà privata, ma comunque in area aperta completamente accessibile. In tali casi il pozzetto di consegna deve essere completamente accessibile anche con i mezzi di autospurgo per permettere in qualsiasi momento da parte del personale incaricato da ASA SpA le operazioni di manutenzione, anche in assenza del titolare dello scarico. ASA SpA non si assume la responsabilità di eventuali danni cagionati alla pavimentazione da parte degli automezzi impiegati per le operazioni di manutenzione ordinaria di disostruzione ed aspirazione della rete fognaria.
6. In caso di pozzetto di consegna posizionato in proprietà privata che non garantisca le condizioni di accessibilità di cui al comma precedente, sono a carico dell'utente gli interventi di manutenzione ordinaria sull'allaccio di cui al successivo art. 14.
7. Il punto di consegna dei reflui al servizio di pubblica fognatura è individuato sul confine tra la proprietà pubblica e privata, ove di norma è installato il pozzetto di consegna di cui al comma 2.
8. In casi eccezionali, dovuti a oggettive motivazioni tecniche, ASA SpA può accettare allacciamenti alla pubblica fognatura privi di pozzetto di consegna. In tal caso vale quanto disposto al successivo art. 14, comma 5.

### **Art. 14 – Interventi di manutenzione sugli allacciamenti alla pubblica fognatura**

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria sugli allacciamenti quelli di disostruzione e scivolatura delle canalizzazioni al fine di ripristinare il corretto deflusso dei liquami.
2. Sono interventi di manutenzione straordinaria sugli allacciamenti quelli che comportano la riparazione o la ricostruzione delle canalizzazioni o comunque la sostituzione di parti strutturali delle condotte.
3. Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti a monte del pozzetto di consegna posizionato in proprietà privata.
4. Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione straordinaria degli allacciamenti per la parte in proprietà privata a valle del pozzetto di consegna e di manutenzione ordinaria e straordinaria su suolo pubblico a monte del pozzetto di consegna.
5. Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti privi di pozzetto di consegna o con pozzetto di consegna che non rispetti i requisiti di accessibilità di cui all'art. 13 comma 5.
6. Sono a carico di ASA SpA gli oneri di manutenzione ordinaria degli allacciamenti a valle del punto di consegna, purché lo stesso rispetti i requisiti di accessibilità di cui all'art. 13 comma 5.
7. Sono a carico di ASA SpA gli oneri di manutenzione straordinaria per riparazioni localizzate degli allacciamenti a valle del punto di consegna, ad eccezione di quelli realizzati direttamente dall'utente entro due anni dal periodo di realizzazione, per i quali è responsabile lo stesso, fatte salve diverse prescrizioni dell'ente che autorizza la manomissione del suolo pubblico.
8. Nel caso di ricostruzione dal punto di consegna fino alla pubblica fognatura di singolo allaccio esistente (comprese le opere accessorie), che viene giudicato non più idoneo da ASA SpA, la stessa è sempre eseguita da ASA SpA, ma con oneri parzialmente a carico del titolare dello scarico, calcolati nella misura del 50%. In tal caso il titolare dello scarico si impegna a pagare la spesa derivata dalla ricostruzione dell'allaccio.

### **Art. 15 - Allacciamento con sollevamento privato e prevenzione dei rigurgiti fognari**

1. Qualora, per recapitare i reflui in pubblica fognatura, sia utilizzato un impianto privato di sollevamento liquami, il titolare dello scarico è tenuto ad installare un pozzetto di disconnessione, di norma da posizionarsi all'interno proprietà privata a monte del pozzetto di consegna.

2. In caso di motivazioni tecniche che non consentano l'installazione secondo di cui al comma 1, ASA SpA può accettare proposte alternative ritenute congrue.
3. Qualora la quota della proprietà privata o del piano di imposta del calpestio interno risulti inferiore rispetto a quella della prospiciente strada o l'allaccio risulti non essere stato realizzato in conformità con standard previsti dal presente regolamento, ASA SpA non risponde dei danni cagionati da eventuali fuoriuscite di acque reflue all'interno della proprietà privata, dovute a rigurgiti della fognatura o dei collettori.
4. Nelle situazioni di cui al comma 3, il titolare dello scarico è tenuto a propria cura e spese ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare i fenomeni di riflusso, fino alla modifica della modalità di scarico non per gravità ma in pressione, mediante realizzazione di stazione privata di sollevamento.

#### **Art. 16 - Allacciamento alla fognatura separata**

1. Per quanto riguarda la rete di raccolta dei reflui in proprietà privata, valgono le disposizioni dettate dai Regolamenti edilizi comunali e comunque dalle regole di buona tecnica costruttiva, fatte salve eventuali indicazioni tecniche fornite per scritto da parte di ASA SpA.
2. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i proprietari degli immobili ed i titolari di attività, già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese, secondo i termini e le modalità stabilite da ASA SpA, a disattivare l'impianto di chiarificazione, svuotando le vasche e riempiendole con idonei materiali inerti, con trasporto e smaltimento a discarica dei relativi materiali, e a regolarizzare, se necessario, la separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso, ASA SpA provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle normali attività di vigilanza e controllo, ASA SpA individui utenze che non abbiano dismesso i propri impianti di pretrattamento, provvede a segnalare la circostanza al Comune affinché esso provveda ad intimare alle stesse di adeguarsi entro un termine indicato, decorso inutilmente il quale sono addebitati gli importi di cui all'Allegato 9.
4. Nel caso di particolari esigenze tecniche, legate alle caratteristiche del sistema esistente di raccolta e smaltimento nel corpo idrico recettore, ASA SpA può prevedere il mantenimento degli impianti di chiarificazione.

#### **Art. 17 - Allacciamento alla fognatura mista**

1. Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nel precedente Art. 16 per l'allaccio alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche, onde poter successivamente giovare di tale predisposizione.
2. Lo scarico delle acque meteoriche provenienti da proprietà privata può essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere per l'immissione nel collettore unico di fognatura, previo inserimento di pozzetto sifonato sulla linea dedicata, prima del pozzetto di consegna.
3. In caso di allacciamento separato dello scarico delle acque meteoriche alla fognatura mista dovranno comunque essere rispettate le disposizioni del successivo art. 19.
4. Nel caso in cui la rete fognaria pubblica presenti caratteristiche costruttive non idonee ad un regolare convogliamento (materiali, diametri, pendenze, ecc.), o in presenza di linee fognarie con dispositivi di scaricatori di piena non idonei, ASA SpA può richiedere l'installazione di impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

#### **Art. 18 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione**

1. Nel caso di una rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione finale, per i nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare un adeguato sistema di pretrattamento che garantisca il rispetto dell'autorizzazione dello scarico finale della pubblica fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti degrassatori ecc.) da porre all'interno della proprietà privata devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, garantendo la perfetta tenuta stagna delle vasche, e mantenuti in condizione di perfetta efficienza, a cura dei titolari degli scarichi, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi e quant'altro si rendesse necessario.
3. Negli agglomerati serviti da impianti di trattamento appropriato, costituiti da grigliatura e condotta sottomarina, nonché nelle reti fognarie non dotate di trattamento finale di depurazione prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, è obbligatoria la presenza di idoneo dispositivo di trattamento posizionato immediatamente a monte del conferimento dello scarico nella pubblica fognatura (a piè d'utenza).

#### **Art. 19 - Richiesta di allacciamento**

1. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria dovrà essere presentata ad ASA SpA tramite la compilazione del modulo in Allegato 1.
2. All'atto della richiesta di allacciamento l'utente è tenuto a pagare un onere fisso di verifica iniziale, come indicato in Allegato 3.
3. A seguito di istruttoria ASA SpA rilascia il preventivo/nulla osta all'allacciamento o comunica i motivi ostativi allo stesso.
4. ASA SpA, su richiesta dell'utente, può eseguire l'allacciamento alla rete fognaria applicando il suo prezziario. In tal caso, l'ordine di allacciamento sarà considerato valido al momento della presentazione ad ASA SpA della attestazione del pagamento del preventivo

proposto all'utente. Restano a carico dell'utente, ove necessari, eventuali autorizzazioni di terzi in aree private per l'esecuzione dei lavori.

5. Le richieste di preventivazione di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 90 gg.
6. Le opere di allacciamento possono essere eseguite anche dall'utente a propria cura e spese. In questo caso l'utente deve comunicare al Gestore la sua intenzione al momento della richiesta.
7. Nel caso di allacciamento realizzato a cura dell'utente, lo stesso o i soggetti terzi da esso incaricati, sono tenuti rispettare le specifiche tecniche di cui all'Allegato 6.

## **Art. 20 - Certificazione di conformità dello scarico**

1. L'utente del servizio fognatura può richiedere ad ASA SpA una verifica per il rilascio di un certificato di conformità dello scarico. Detta attività serve a verificare che le reti fognarie private del richiedente siano state realizzate in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di scarichi. La verifica viene eseguita secondo le modalità di cui all'Allegato 10.
2. I costi per la verifica di allaccio cui al comma 1 sono a carico dell'utente e sono indicati nell'Allegato 3.
3. Se la verifica dà esito positivo, ASA SpA rilascerà un certificato di conformità dello scarico.
4. Nel caso in cui, durante la verifica, siano rilevate situazioni non conformi, ASA SpA, in relazione al tipo ed all'entità delle stesse, potrà produrre il certificato con prescrizioni per l'adeguamento, oppure potrà comunicare all'utente gli adeguamenti necessari per ottenere il certificato di conformità.
5. L'assenza di conformità a seguito di verifica di corretto allaccio o il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la segnalazione al Comune per le verifiche sull'agibilità dell'insediamento o dello stabilimento ed alla Regione Toscana per gli scarichi provenienti da attività produttive.

## **Art. 21 – Pozzetto di controllo**

Tutti gli allacciamenti di scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive, per le quali le condizioni di assimilabilità dipendono dal carico conferito in fognatura, dovranno essere dotati, prima dell'immissione in pubblica fognatura, di un pozzetto, situato all'interno della proprietà privata o sul limite della stessa, ove possibile, ispezionabile e destinato ai necessari controlli di verifica. Tale pozzetto dovrà essere ubicato a valle degli eventuali dispositivi di pretrattamento e prima dell'immissione in fognatura dei reflui domestici. Relativamente agli standard richiesti si rimanda all'Allegato 11 al presente regolamento.

## **Art.22 - Strumenti di misura delle acque scaricate e obblighi di comunicazione del titolare dello scarico**

1. Gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto e scaricano in fognatura acque reflue industriali/urbane, al fine di determinare l'esatta quantità di acque scaricate, sono tenuti a dotarsi di appositi contatori per la misura dei volumi delle acque scaricate e sono tenuti a mantenerli in funzione.
2. Il suddetto contatore sarà installato, a cura ed oneri del titolare dello scarico, nelle ubicazioni reputate idonee da ASA SpA,
3. La lettura del contatore, che viene effettuata da ASA SpA, ha validità ai fini della definizione del calcolo del corrispettivo dovuto dal titolare dello scarico per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali.
4. Lo strumento di misura degli scarichi deve essere installato a valle del punto di convogliamento di tutti gli scarichi delle sole acque industriali, in posizione di facile accesso e deve essere reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Qualsiasi modifica della collocazione dello stesso, nonché le modifiche dello stato dei luoghi, tali da incidere sulla sua accessibilità ed integrità, non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso di ASA SpA.
5. I titolari degli scarichi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono obbligati alla dichiarazione annuale ad ASA SpA:  
dei volumi recapitati in pubblica fognatura, misurati da contatore allo scarico;  
della percentuale di acque prelevate, utilizzate specificamente nelle attività produttive;  
dei volumi prelevati da fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto di cui all'art. 165, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.  
Tale dichiarazione dovrà essere fornita obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno su apposito modulo reso disponibile da ASA SpA sul proprio sito web o presso i propri sportelli servizio clienti.
6. In caso di comprovata eccessiva onerosità dell'installazione dello strumento di misura delle acque scaricate, anche in relazione ai quantitativi annui, ASA SpA può valutare proposte alternative, tra le quali saranno da preferire quelle che consentono la misura di parametri di esercizio dell'attività correlati allo scarico, come ad esempio i prelievi dalle fonti di approvvigionamento idrico.
7. Per gli scarichi di acque meteoriche contaminate in fognatura, nel caso in cui non sia possibile o sia eccessivamente onerosa l'installazione dello strumento di misura, l'Autorità Idrica Toscana potrà valutare metodi alternativi di valutazione, tra i quali considerare come volume scaricato in fognatura il valore delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) indicate nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche, presentato con la richiesta di autorizzazione allo scarico.

## **Art.23 – Controlli dei misuratori allo scarico e dei contatori per la misura dei prelievi idrici**

1. A tal fine il titolare dello scarico dovrà rendere accessibili alla lettura i contatori di misura dei prelievi e consentire al personale incaricato da ASA SpA l'accesso alle aree in cui essi sono ubicati in qualsiasi momento per le operazioni di verifica dei contatori e loro lettura.

2. Il titolare dello scarico può fornire ad ASA SpA in qualsiasi momento la lettura degli strumenti di misura. Le autoletture, anche in caso di mancata effettuazione delle letture previste da parte del ASA SpA per cause indipendenti dalla volontà del titolare dello scarico, hanno a tutti gli effetti valore per il calcolo dei corrispettivi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione relativamente al periodo in cui sono effettuate. Le autoletture potranno essere rese ad ASA SpA attraverso i modi analoghi previsti per la fornitura del servizio acquedotto.
3. Nel caso in cui ASA SpA non sia messo in condizione dal titolare dello scarico di effettuare la lettura del contatore sarà applicata al titolare dello scarico la penale prevista dal successivo art. 34, comma 3, lettera b).
4. Ferma restando l'applicazione della penale di sopra, resta facoltà di ASA SpA concordare l'appuntamento per effettuare la lettura del misuratore.

#### **Art. 24 - Funzioni di vigilanza e controllo**

1. Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, ASA SpA, avvalendosi di proprio personale tecnico specificamente individuato, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.
2. ASA SpA è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni allo scarico e delle disposizioni regolamentari.
3. Nel caso in cui ASA SpA rilevi situazioni non conformi rispetto alle prescrizioni previste dall'atto autorizzativo, redige un verbale conforme alle disposizioni di cui all'art. 7 della LR 81/2000, avente i seguenti contenuti minimi:
  - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 689/1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
  - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
  - e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
  - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - h) la sottoscrizione del verbalizzante.
4. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale, o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale.
5. Il verbale è trasmesso alla Regione Toscana che può provvedere ai sensi dell'art. 130 del d. Lgs. 152/2006.
6. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto del presente Regolamento.
7. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il tesserino di riconoscimento loro rilasciato da ASA SpA.
8. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla riservatezza dei dati personali.
9. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.
10. ASA SpA o l'Autorità Idrica Toscana hanno sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

#### **Art. 25 - Prelievi sugli scarichi a fini di controllo**

1. In fase di autorizzazione provvisoria o, in generale, per la verifica periodica delle condizioni di accettabilità in pubblica fognatura o di corretta assimilabilità ad acque reflue domestiche, ASA SpA potrà eseguire il prelievo di un campione dello scarico.
2. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.
3. Tale campione sarà suddiviso in due aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico e la seconda sarà analizzata dal Gestore, che informerà l'utente del luogo e della data dell'avvio delle operazioni. L'utente potrà essere presente a queste ultime.
4. Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
5. Relativamente a tutte le operazioni effettuate verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia.
6. Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante ad ASA SpA, lo stesso potrà richiedere la revisione dell'analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

**Art. 26 - Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane**

È ammesso il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di trattamento di acque reflue urbane del Gestore nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 110 del d. Lgs.52/2006.

**Art. 27 - Autorizzazioni e controlli per conferimenti saltuari di rifiuti**

1. L'autorizzazione per lo scarico saltuario di rifiuti di cui all'art. 110, comma 3 del d. Lgs. 152/2006, conferiti a mezzo di autobotte presso gli impianti di depurazione, è rilasciata da ASA SpA alla ditta specializzata, sulla base dell'accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del refluo stesso.
2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo di ASA SpA ed in presenza di tecnici del settore, che potranno far sospendere il conferimento in caso di verificata non conformità del liquame alle caratteristiche dichiarate, fino alla revoca dell'autorizzazione stessa.

**Art. 28 - Autorizzazioni e controlli per conferimenti di rifiuti con ditte convenzionate**

Le ditte, che recapitano in modo continuativo rifiuti di cui all'art. 110, comma 3 del d. Lgs. 152/2006 agli impianti di depurazione, sono tenute alla sottoscrizione di specifiche convenzioni per la regolamentazione del servizio.

**Art. 29 - Sanzioni**

I comportamenti illeciti in materia di scarichi sono sanzionati dagli organi competenti ai sensi degli artt. da 133 a 140 del d. Lgs. 152/2006.

**Art. 30 - Trattamento dei dati personali**

ASA SpA garantisce che i dati personali forniti saranno gestiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 31 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione**

1. I corrispettivi tariffari per i servizi di fognatura e/o di depurazione sono dovuti, a condizione che la rete fognaria e/o depurativa sia disponibile e funzionante, dagli utenti allacciati ed anche dagli utenti che, pur non essendo allacciati, avrebbero comunque l'obbligo di allacciarsi ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Per il servizio di fognatura e depurazione si distinguono due usi tariffari, uno relativo alle utenze industriali ed uno relativo alle altre utenze.
3. Per le utenze che non rientrano nell'uso industriale la tariffa è applicata ai mc di acqua prelevata dal pubblico acquedotto, o, in caso di assenza di tale fornitura, nelle modalità concordate con ASA SpA nell'apposito contratto d'utenza.
4. Per le utenze industriali in generale la tariffa tiene conto della eventuale concessione di deroghe sui parametri di emissione.

**Art. 32 - Fatturazione**

L'utente ha l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al personale di ASA SpA o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei volumi scaricati.

**Art. 33 – Pagamenti**

1. Il pagamento deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei volumi scaricati, calcolati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.
2. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti da ASA SpA.
3. Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata ad ASA SpA entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella fattura.
4. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.